

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA QUIETANZA DI VERSAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO B0306901000270125-6321898 DI IMPORTO PARI A 1.000,00 EMESSA IN DATA 27/01/2025 COSÌ COME RISULTANTE DAL CONTRASSEGNO PRESENTATO DALL'OPERATORE ECONOMICO.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (NONA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
CIG B1D4011AB2

TRA

Consip S.p.A. a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato, Direttore Generale e legale rappresentante, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2024 (nel seguito per brevità anche **"Consip"**)

E

Telecom Italia S.p.A, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante, Dott. Nicola Carmine Formica, come da poteri allo stesso conferiti da Notaio Sandra de Franchis, del 13/06/2024, Rep. N.22643, Racc. 11111(nel seguito per brevità anche **"Fornitore"** o **"Impresa"**);

PREMESSO

- a) che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche **"Ministero"**), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa

la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e Consip, quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti attuativi;
- f) che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario.
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla UnipolSai ed avente n. 199149757 per un importo di Euro 6.020.000= (seimilioniventimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata a **Consip** in favore delle

Amministrazioni dalla UnipolSai ed avente n. 199149758 per un importo di Euro 15.050.000,00=(quindicimilionicinquantamila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi;

- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) > chi siamo > come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "2" (Offerta Economica del Fornitore) l'Allegato "1" (Condizioni Generali), Allegato "10" (Patto di integrità), l'Allegato "11" Nomina a responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:

- a. **Offerta economica:** il documento di cui all'Allegato "2";
- b. **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "1";
- c. **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
- d. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- e. **Importo Globale Massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a 430.000.000,00 (quattrocentotrentamila/00).
- f. **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
- g. **"Fornitura Iniziale":** si veda Cap. 4 dell'App. 1 del Capitolato Tecnico;
- h. **"Fornitura Successiva":** si veda Cap. 4 dell'App. 1 del Capitolato Tecnico;
- i. **"Licenze Iniziali":** si veda Cap. 4 dell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico;
- j. **"Licenze Aggiuntive":** si veda Cap. 4 dell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico;
- k. **"Licenze Integrative":** si veda Cap. 4 dell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico;
- l. **"Subscription Online"** si veda Cap. 4 dell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico;
- m. **"Altre"** si veda il Capitolato Tecnico e l'Appendice 1 del Capitolato Tecnico.
Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente;
- n. **"Consociata Iscritta":** per la presente Convenzione deve intendersi, anche in deroga a quanto previsto nell'Appendice A del Capitolato tecnico e nei documenti Microsoft in genere, le Amministrazioni o Enti come definite/i all'articolo 1, comma 1, lett. a), delle Condizioni Generali.
Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- 1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
- 3. Le modalità di utilizzo delle Licenze Microsoft sono disciplinate dall'**Appendice 2** al Capitolato tecnico, recante "Restrizioni e Diritti di utilizzo Aggiuntivi".
Le Parti danno espressamente atto di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole dell'Appendice A, costituente parte integrante del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione.
Le parti convengono espressamente che in caso di discordanza fra quanto previsto nell'Appendice A del Capitolato Tecnico e quanto previsto nella Convenzione e nelle Condizioni Generali, prevarrà in ogni caso quanto previsto nella presente Convenzione e nelle Condizioni

Generali.

Le parti convengono altresì che in caso di contrasto tra le previsioni contenute nell'Appendice A e quelle contenute nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, prevalgono le previsioni di cui all'Appendice 1.

ARTICOLO 4- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement- con i servizi connessi - descritte e specificate nel Capitolato Tecnico, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo Globale Massimo pari a: Euro 430.000.000,00 (quattrocentotrentamiliardi/00) suddiviso nei seguenti quantitativi massimi:

§ Euro 330.000.000,00= (trecentotrentamiliardi/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture Iniziali;

§ Euro 100.000.000,00= (centomiliardi/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture successive.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
4. Essendo il quantitativo della Convenzione frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, Consip, ove prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto quantitativo massimo, si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 25% del valore della Convenzione, con le seguenti modalità: laddove entro la scadenza del decimo mese di validità della Convenzione il valore rimanente del massimale per le forniture iniziali sia pari o inferiore al 20% di quello iniziale, il massimale complessivo sarà incrementato del 25%;
4. Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a)

della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo di Fornitura medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'Ordinativo di Fornitura al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Consip, oltre alle opzioni di cui agli artt. 4 e 6 della presente Convenzione, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
3. Le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 6 - DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione; tale durata potrà essere prorogata

fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo globale massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 mesi decorrenti dalla data accettazione/data consegna, secondo quanto stabilito ai paragrafi 10.1.1 e 4.3 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in l. 108/2021, e come meglio disciplinato nelle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, entro 6 mesi prima della scadenza dell'ultimo contratto di fornitura, apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare:
all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, una quota pari ad almeno il 10 %per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. A tal fine, il Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui oltre, è tenuto, 6 mesi prima della scadenza dell'ultimo contratto attuativo della presente Convenzione, ad inviare a Consip una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali

assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero <di persone svantaggiate o molto svantaggiate o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

ARTICOLO 8 - CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quello di attivare la procedura per consentire all'Amministrazione di ricevere a mezzo mail la lettera di benvenuto del Fornitore contenente gli elementi essenziali per l'accesso da parte dell'Amministrazione al sito web VLSC della Microsoft, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini riportati al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Contratto attuativo il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Contratto di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle licenze (sia on-premises che subscription on line) oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

8. Le Amministrazioni Contraenti e Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
9. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
11. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 9 - SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi previsti nell' art. 5 del Capitolato Tecnico per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, e nell'allegato sub "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" alla presente Convenzione l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 14, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare

piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti attuativi, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre>.

ARTICOLO 10 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, pena l'applicazione delle penali, stabiliti nel Capitolato Tecnico e nelle sue appendici.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
3. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente art. 2 "Definizioni", Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni". Più in particolare i corrispettivi saranno fatturati e liquidati secondo la seguente tempistica:
- a) con riferimento alle Licenze Iniziali (come identificate al paragrafo **4.1.1** del **Capitolato**

tecnico), in 3 (tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento dell'acquisto e le restanti all'inizio degli altri due anni di durata del contratto di fornitura.

b) Con riferimento alle Licenze Aggiuntive (come identificate al paragrafo **4.1.1 del Capitolato tecnico**) il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo Contratto attuativo, è versato in una unica soluzione al momento dell'acquisto. Il Listino di Convenzione riporta i tre distinti corrispettivi applicabili, determinati in ragione del numero di anni residui di Software Assurance (TrueUp 1Yr, TrueUp 2Yr, TrueUp 3Yr).

c) Con riferimento alle Licenze Integrative (come identificate al paragrafo **5.2 del Capitolato tecnico**) "il corrispettivo è versato in una unica soluzione in relazione al numero di anni contrattuali residui della Software Assurance (1Yr remaining, 2Yr remaining, 3Yr remaining); il Listino di Convenzione riporta tre distinti corrispettivi (per 1Yr remaining, 2Yr remaining o 3Yr remaining) a seconda del numero disponibile di anni residui di Software Assurance.

d) Con riferimento alle Licenze Subscription Online (come identificate nel **Capitolato tecnico** al paragrafo **4.3**) le modalità di pagamento sono le seguenti:

per i Prodotti "Cloud": (i) se acquistati nell'ambito di una Fornitura Iniziale, il corrispettivo sarà versato in 3 (tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento dell'acquisto e le restanti all'inizio degli altri due anni di durata del contratto di fornitura; (ii) se acquistati nell'ambito di una Fornitura Successiva (Aggiuntiva o Integrativa), il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo contratto attuativo, sarà versato in una unica soluzione al momento dell'acquisto, ed è determinato in ragione della durata della fornitura, decorrente dal mese successivo a quello della data dell'ordinativo.

4. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza sopra stabilita e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti, intestati al Fornitore:

CONTI DI INCASSO	
Istituto	IBAN
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT60U0103001000000003140195
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT91O0103002800000063652574
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT97E0103002800000063343480
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT71U0103001000000003217888

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT57R0103001000000001500054
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT63I0103001600000006032857
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT50C0103001600000006032950
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT13O0103002400000004630563
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT55L0103002000000001911184
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT37J0103003200000009172439
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT24D0103003200000009172532
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT46U0103002800000003690065
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT68K0103003400000006272808
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT80Z0103004600000001468917
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT14N0103001000000003248480
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT81N0103003286000001000429
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT83F0103002800000007764065
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT79L010050100000000025000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT77T0100501000000000035700
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT25I0100501600000000010015
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA	IT92I0538712900000001078583
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA	IT97T0538712900000001418009
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA	IT81X0538701618000047442705
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IT69Z0569611000000003198X94
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IT12H0569611000000039951X84
BANCA SELLA	IT37O0326822300000905850004
BANCA SELLA	IT97T032682230005290585000A
BANCO BPM	IT70R0503401000000000020708
BANCO BPM	IT69O050340100000000009355
BANCO DI SARDEGNA	IT72C0101503200000000027685
BANCO DI SARDEGNA	IT62O0101503200000000014276
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST	IT19K0359901800000000113737
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE	IT72L0349311600000300069833
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE	IT84Z0349311600000300063835
CREDITO EMILIANO	IT44O0303201605010000027161
CREDITO EMILIANO	IT25U0303201605010000027159
CREDIT AGRICOLE-CARIPARMA	IT41H0623001627000044352155
CREDIT AGRICOLE-CARIPARMA	IT80T0623001627000002777147
CREDIT AGRICOLE-CARIPARMA	IT50D0623011010000015246894
DEUTSCHE BANK	IT05D0310401600000000181580
DEUTSCHE BANK	IT49R0310401000000000161453
DEUTSCHE BANK	IT10T0310401000000000180826

ICCREA BANCA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERAT.	IT37C0800003200000800020451
ICCREA BANCA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERAT.	IT61Y0800003200000800020051
INTESA SANPAOLO	IT71W0306909400000042550108
INTESA SANPAOLO	IT26H0306901000100000069837
INTESA SANPAOLO	IT43Q0306905020007108665601
INTESA SANPAOLO	IT32Q0306901000100000069892
INTESA SANPAOLO	IT15M0306901626100000072948
INTESA SANPAOLO	IT92E0306901000100000072216
INTESA SANPAOLO	IT48J0306903201100000079815
INTESA SANPAOLO	IT79C030690211810000 0019995
INTESA SANPAOLO	IT49G0306901000100000069836
INTESA SANPAOLO	IT89D0306901009100000012966
INTESA SANPAOLO	IT19B0306901000161009370921
INTESA SANPAOLO	IT72J0306909209100000124206
INTESA SANPAOLO	IT17S0306905020100000019462
INTESA SANPAOLO	IT30K0306905020100000019622
INTESA SANPAOLO	IT14K0306911619100000011515
INTESA SANPAOLO	IT12M0306901000100000070934
INTESA SANPAOLO	IT89V0306901631100000061635
INTESA SANPAOLO	IT34S0306901000100000069030
INTESA SANPAOLO	IT84Y0306901631100000061553
INTESA SANPAOLO	IT48C0306901631100000061490
INTESA SANPAOLO	IT39Z0306901631100000061562
INTESA SANPAOLO	IT61S0306901631100000061244
BFF BANK SPA	IT87Z0500001600CC0015216100
BFF BANK SPA	IT59I0500001600CC0018001100
POSTE ITALIANE	IT63T0760101000000040842106
POSTE ITALIANE	IT93J076010100000000920108
POSTE ITALIANE	IT95E0760101600000014157275
POSTE ITALIANE	IT38N0760101000000013187133
POSTE ITALIANE	IT94W0760102400000012162293
POSTE ITALIANE	IT47H0760102000000012725453
POSTE ITALIANE	IT07E0760103200000000381004
POSTE ITALIANE	IT50C07601028000000012432548
POSTE ITALIANE	IT90L0760103400000015633837
POSTE ITALIANE	IT95F0760104600000012820940
POSTE ITALIANE	IT43U0760103200000089119630
POSTE ITALIANE	IT09O0760101600000000141200

POSTE ITALIANE	IT59U0760102400000000001404
POSTE ITALIANE	IT62I0760103200000000005009
POSTE ITALIANE	IT91W0760103400000000001800
POSTE ITALIANE	IT83S0760103200000000009134
POSTE ITALIANE	IT10S0760103200000000872002
POSTE ITALIANE	IT31J0760103200000077133734
POSTE ITALIANE	IT41N0760101600000009556633
POSTE ITALIANE	IT72E0760101600000009556688
POSTE ITALIANE	IT79K0760101600000009556606
POSTE ITALIANE	IT42T0760101600000009556562
POSTE ITALIANE	IT79A0760101600000009556759
POSTE ITALIANE	IT48J0760101600000009556704
POSTE ITALIANE	IT15M0760103200000086444007
POSTE ITALIANE	IT03T0760101000000077072007
UNICREDIT	IT56C0200809440000005290368
UNICREDIT	IT86Y0200809440000005235152
UNICREDIT	IT33P0200809440000010138517
UNICREDIT	IT02W0200809440000500060195
UNICREDIT	IT57R0200809440000500017232
UNICREDIT	IT52G0200809440000003088149
UNICREDIT	IT26S0200809440000003050681
UNICREDIT	IT31H0200809440000005256355
UNICREDIT	IT63Z0200809440000005504328
UNICREDIT	IT08K0200809440000500009559
UNICREDIT	IT50F0200809440000103916994
UNICREDIT	IT53A0200809440000004646489
UNICREDIT	IT80O0200809440000030000580
UNICREDIT	IT56X0200809440000030038423

CONTI DI PAGAMENTO	
Istituto	IBAN
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT05Z010300100000000695981
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT29Z0103001000000003713704
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT51F0103001000000002071889
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT75R0103001000000000034545
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT14N0103001000000003248480
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT33O010050100000000052040
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT15J010050100000000041140

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT62L0100503265000000004400
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT20J0100501000000000042020
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA	IT74N0538712900000001078588
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA	IT80K0538712900000001182054
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA	IT28Y0538712900000001433482
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IT28J0569611000000099760X44
BANCA SELLA	IT84W0326822300052905850003
BANCA SELLA	IT67L0326822300052905850005
BANCO DI SARDEGNA	IT89M0101503200000000012385
BANCO DI SARDEGNA	IT64Q0101503200000000028740
BANCO DI SARDEGNA	IT95R0101503200000000028642
BANCO DI SARDEGNA	IT05K0101503200000070023794
BANCO BPM	IT42R0503401000000000009184
BANCO BPM	IT83N0503401000000000003502
BANCO BPM	IT52V0503401000000000009001
BANK OF CHINA	IT79K0309301600200145020008
CREDIT AGRICOLE-CARIPARMA	IT95V0623001627000004825564
CREDIT AGRICOLE-CARIPARMA	IT87X0623001627000044078939
CREDITO EMILIANO	IT81S0303201605010000027462
CREDITO EMILIANO	IT58T0303201605010000027463
DEUTSCHE BANK	IT30U0310401000000000160265
DEUTSCHE BANK	IT31T0310401000000000180933
DEUTSCHE BANK	IT98G0310401000000078000145
DEUTSCHE BANK	IT69E0310401000000078000135
DEUTSCHE BANK	IT46F0310401000000078000136
INTESA SANPAOLO	IT04H0306901000100000069845
INTESA SANPAOLO	IT88I0306901000100000069860
INTESA SANPAOLO	IT81C0306903201100000079687
INTESA SANPAOLO	IT59R0306901000161009360489
INTESA SANPAOLO	IT67I0306901000161009359212
INTESA SANPAOLO	IT26M0306901000100000071943
INTESA SANPAOLO	IT40A0306903201100000079990
INTESA SANPAOLO	IT90X0306903201100000112077
INTESA SANPAOLO	IT86L0306901000100000072052
INTESA SANPAOLO	IT22E0306901000100000076192
INTESA SANPAOLO	IT15W0306901631100000019874
INTESA SANPAOLO	IT82C0306901631100000061557
ICCREA BANCA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERAT.	IT60B0800003200000800020450

ICCREA BANCA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERAT.	IT48P0800003200000800029240
BFF Bank Spa	IT61W0500001600CC0018493550
JP MORGAN CHASE BANK	IT88S0349401600000000000476
JP MORGAN CHASE BANK	IT45U03494016000000000001297
JP MORGAN CHASE BANK	IT63U03494016000000000000973
JP MORGAN CHASE BANK	IT91F0349401600000000001038
UNICREDIT	IT34A0200809440000005445044
UNICREDIT	IT93Y0200809440000000273282
UNICREDIT	IT81X0200809440000003512353
UNICREDIT	IT79B0200809440000030054176
UNICREDIT	IT54T0200809440000030051169
UNICREDIT	IT17X0200809440000030106637
UNICREDIT	IT91G0200809440000030107476
UNICREDIT	IT67K0200809440000030108002
UNICREDIT	IT19R0200809440000500072527
UNICREDIT	IT62I0200809440000500079544
UNICREDIT	IT51B0200809440000500090296
UNICREDIT	IT73Q0200809440000500092532
UNICREDIT	IT82W0200809440000103168802

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga per oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina

applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 12, delle **Condizioni Generali** e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione a adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0 (zero).
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a (zero).
14. Agli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma

- 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
15. Resta inteso che i "Crediti di Servizio" maturati a fronte della procedura di cui al paragrafo 3 (Crediti di Servizi) e al paragrafo 6.2 (Livelli di servizio) del Capitolato Tecnico, potranno essere dedotti in compensazione nella prima fattura utile, salvo quanto previsto nell'articolo penali.

ARTICOLO 12 - REVISIONE LISTINO

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore può comunicare la proposta di aggiornamento del/i listino/i di Convenzione Microsoft EA per la valutazione di Consip, nei termini di cui al paragrafo **3.1.2 del Capitolato Tecnico**.
Tale aggiornamento potrà prevedere l'offerta di una o più fasce di sconto, ulteriori rispetto a quelle di aggiudicazione, in funzione dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
La proposta di aggiornamento del listino di Convenzione deve essere composta da:

- a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione del/i prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino, e del/i relativo/i prezzo/i;
- b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione del/i prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino e del/i relativo/i prezzo/i.

A tal fine, potrà essere richiesta da Consip ogni più idonea documentazione del/i prodotto/i offerto/introdotto/i rispetto al Listino Microsoft Enterprise Agreement.

2. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare l'aggiornamento. Consip potrà valutare negativamente l'introduzione di Licenza/e sostitutiva/e relativi a prodotti da essa ritenuti di non interesse delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Il Fornitore potrà non fornire una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise Agreement, solo ed esclusivamente in caso di "eliminazione dal Listino della Licenza medesima" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip:

- a) dichiarazione, in originale, di "eliminazione dal Listino" del legale rappresentante del Produttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione dell'eventuale Licenza offerta in sostituzione.

4. All'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma, Consip ha la facoltà di:

- recedere in tutto dalla presente Convenzione;
- recedere in parte, eliminando dall'oggetto della Convenzione la/e licenza/e d'uso Microsoft non più a Listino, ovvero
- esonerare il Fornitore dalla fornitura del/la Licenza/e non più a Listino, con l'introduzione in Convenzione della/e Licenza/e d'uso offerta/e in sostituzione.

5. Il Fornitore potrà proporre a Consip la modifica degli importi unitari di una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise Agreement. Al fine di determinare il nuovo corrispettivo della/e Licenza/e d'uso verrà applicato lo sconto offerto in sede di aggiudicazione, riportato nell'Allegato B.

All'esito di tale determinazione in ordine al nuovo corrispettivo:

- a) qualora la modifica del corrispettivo sia migliorativa per l'Amministrazione, Consip procederà all'accettazione del corrispettivo modificato e all'aggiornamento del listino;
- b) qualora la modifica del corrispettivo sia peggiorativa per l'Amministrazione, Consip potrà

esercitare una delle seguenti facoltà:

- accettare gli importi unitari modificati ed aggiornare il relativo listino;
- esercitare il diritto di recesso, in tutto o in parte, dalla Convenzione, eliminando dall'oggetto della Convenzione la Licenza che ha subito l'incremento degli importi unitari.

6. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo/a di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini perentori di consegna delle licenze d'uso Microsoft EA oggetto della Fornitura previsti dal precedente **articolo 8**, nonché dal paragrafo **5.2 del Capitolato Tecnico**, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di ritardato invio dell'aggiornamento del listino, rispetto al termine previsto al par.3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari ad € 3.000,00= (Euro tremila/00).
5. In caso di difformità dei contenuti o delle modalità di trasmissione dell'aggiornamento del

listino per i mesi successivi alla Data di attivazione della Convenzione, così come previste al par. 3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari ad € 3.000,00= (Euro tremila/00).

6. Qualora il Fornitore non fornisse All'Amministrazione il supporto richiesto sull'attività di exit strategy inerente all'individuazione dei dati oggetto di migrazione ed il relativo recupero (cfr. par. 14 del Capitolato tecnico), l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore del canone mensile contrattuale.

6. In caso di invio della reportistica di cui al precedente **art. 9 comma 3**, in ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente **art. 9 comma 3**, il ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro.

7. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1000 euro. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" deve intendersi, ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, come mancato invio.
8. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui all'art. 5, comma 16, primo e secondo periodo, delle Condizioni Generali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
9. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all' 1 per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario del trattamento/Sub

Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura di cui per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.

10. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. "Qualificazione Cloud", comma 5, l'Amministrazione Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura.
11. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. "Qualificazione Cloud", comma 7, l'Amministrazione Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zero cinque per mille) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di attivazione dei servizi cloud, indicati al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore del contratto di fornitura oggetto dell'inadempimento o del canone trimestrale relativo al servizio avente metrica "Annual Commit", "a consumo", "crediti" e "Cloud credit", fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di attivazione dei servizi cloud, indicati al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore del contratto di fornitura oggetto dell'inadempimento o del canone trimestrale relativo al servizio avente metrica , "a consumo" e "crediti" e "Cloud credit".
14. In caso di mancato o parziale invio di quanto richiesto, al precedente art. 7, comma 2, (ovvero *la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione Convenzione*) nel termine ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, una penale pari a euro 50.000 Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale, comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.

Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 7, comma 2, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

13. In caso di mancato o parziale invio di quanto richiesto al precedente art. 7, comma 3, (ovvero *la riserva di una quota all'occupazione giovanile, femminile e a persone svantaggiate in caso di nuove assunzioni per esecuzione Convenzione*) nel termine ivi previsto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, una penale pari a euro 25.000 per ciascun mese di ritardo nell'invio e fino all'avvenuto adempimento. Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 7, comma 3, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

14. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
15. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo art. 18, oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente art. 18 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo art. 18, oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente art. 18 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente – entro i termini previsti per l'invio di dette informazioni – eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle informazioni richieste, mediante l'apertura di apposito ticket al Contact Center Consip.
16. In caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 20 "Qualificazione cloud", comma 4, la Consip/Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3% (zero tre per mille) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura.
17. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 5, delle Condizioni Generali, nel caso di contratti attuativi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento).
18. Relativamente a tutte le penali previste dalla Convenzione, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di **Consip** dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data 23/12/2024 dalla UnipolSai avente n. 199149757 di importo pari ad Euro 6.020.000 = (seimilioniventimila/00)
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti di Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre

anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di Fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data 23/12/2024 dalla UnipolSai avente n. 199149758 di importo pari ad Euro 15.050.000,00 = (quindicimilionicinquantamila/00) in favore delle **Amministrazioni** Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ove il Fornitore non abbia provveduto a pagare le penali stesse. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del valore della Convenzione, provvederà, ove necessario – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 193/2022, come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

8. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Anche ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti Attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni Contratto di fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo Contratto di fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 19.
 - b) nel caso in cui, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
2. Nel caso in cui la qualificazione Cloud secondo le disposizioni dell'ACN del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata in via definitiva, il contratto può essere risolto, fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del Regolamento ACN. È ammessa altresì la risoluzione parziale laddove possibile e su facoltà della Amministrazione.
3. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 19. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 18 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte di Consip o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig. Luca Pantano.
Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente

Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 18 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di perfezionamento del primo Contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

- entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
- entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante

l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto attuativo.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.

5. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della *fee* di cui ai precedenti commi.
7. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
8. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
9. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. : IT48U0623001627000047684915.
10. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
11. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
12. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione

generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.

13. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
14. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 19 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 e/o alla

risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 20 QUALIFICAZIONE CLOUD (subscriptions).

1. Il presente contratto è stato stipulato previa verifica sul Catalogo ACN di cui al Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud.
2. Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Allegato e nell'Appendice del Regolamento ACN corrispondente al livello di qualificazione richiesto, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. 13 "Penali".
3. Il livello di qualificazione previsto per l'esecuzione del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale. In caso di avvio del procedimento di revoca della qualificazione da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di garantire soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore.
4. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione contrattuale, la qualificazione dovesse essere prossima alla scadenza e non fosse già intervenuto il relativo rinnovo, è obbligo del Fornitore trasmettere entro e non oltre il termine di scadenza originale l'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento ACN, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione della relativa penale.

5. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione e/o di declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 20 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Consip/Amministrazione, entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore pena l'applicazione della penale di cui all'art. 13 "Penali". Resta salvo il diritto della Consip/Amministrazione di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Consip/Amministrazione nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.
6. Si precisa che l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma si riferisce anche all'ipotesi in cui l'avvio del procedimento riguardi uno o più prodotti oggetto del contratto e/o comunque funzionali alla relativa esecuzione.
7. Nel caso in cui l'ACN comunichi la revoca della qualificazione e/o la declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Consip/Amministrazione entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art.13 "Penali". Resta salvo il diritto della Consip/Amministrazione di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato la revoca della qualificazione e/o la declaratoria di inadeguatezza senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Consip/Amministrazione nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista
8. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione di cui all'art. 21 del Regolamento ACN, si applicherà quanto previsto all'art. 15 "risoluzione" nonché all'art. 21 "Exit Strategy e Grace Period".
9. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze alla Consip/Amministrazione o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione del servizio cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare per il tramite del CSP/Produttore, l'iter di qualificazione, qualora non ne sia già in possesso.
10. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso per il tramite del CSP/Produttore, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione.
In caso di mancato conseguimento del livello superiore, si applica quanto previsto dal precedente comma.
11. Nel caso in cui il Fornitore opponga rifiuto, la Committente ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa, ferma la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, anche solo in parte, ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 21 EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto grace period, il

Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati dell'Amministrazione. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto dell'Amministrazione per il grace period, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).

2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con l'Amministrazione e, comunque, idoneo a consentire il trasferimento dei dati stessi e dei servizi.

3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati dell'Amministrazione verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte dell'Amministrazione o di soggetti terzi da questa designati.

4. In caso di revoca della qualificazione o di dichiarazione di inadeguatezza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Regolamento ACN.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.
(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE
(Firmato digitalmente)

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 6 (Durata); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 9 (Servizi connessi); Articolo 10 (Livelli di servizio); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Revisione listino); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Garanzie); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 22 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali, diritti d'autore e logo); Articolo 20 (Collegio Consultivo tecnico e Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE
Il legale rappresentante
